



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 944 DEL 13.3.2024

Corte Sportiva di Appello n. 20

Seduta del 13.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Cava dei Tirreni Bkball avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 557, di cui al C.U. n° 920 del 07/03/2024, relativo alla gara n° 561 del Campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato MAURIZIO SANTUCCI la squalifica tesserato per 3 gare per comportamenti non regolamentari espressi platealmente posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per non aver immediatamente perso il contatto visivo con il terreno di gioco, dopo essere stato espulso, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita [art. 35,1c r.g. art. 36 r.g. art. 21,5a r.g.];

- sentito il Presidente della reclamante società, sig. Emilio Maddalo, il quale si riporta al reclamo. Tiene a sottolineare che, se è vero che il Santucci è entrato in campo (probabilmente a causa delle ridotte dimensioni del terreno di gioco), egli però non ha inveito contro gli arbitri. Riferisce altresì che il Santucci non ha perso il contatto visivo con il campo di gioco perché erano state smarrite le chiavi dello spogliatoio e che, in ogni caso, il predetto tesserato è rimasto in silenzio sino al termine della gara;

- il sig. Filippo Donnorso, indicato dal Presidente Maddalo quale persona a conoscenza dei fatti, dirigente della reclamante società, è irreperibile all'utenza telefonica;

- sentito il primo arbitro, sig. Gian Marco Gagliano, il quale conferma quanto scritto nel referto. Precisa che il Santucci, che era in panchina al momento dell'episodio contestatogli, entrò in campo urlando proprio nel momento in cui la sua squadra era in attacco, interferendo, quindi, anche con l'azione di gioco. Precisa altresì di aver visto il Santucci, una volta espulso, assistere alla gara dal corridoio che conduce agli spogliatoi, senza perdere, quindi, contatto visivo con il campo di gioco;

- irreperibile il secondo arbitro all'utenza telefonica;

- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma i comportamenti tenuti dal tesserato Maurizio Santucci e che a nulla rileva l'asserito smarrimento della chiave dello spogliatoio, circostanza questa non supportata da elementi probatori e altresì irrilevante;

- rilevato infine che al tesserato Santucci risultano applicabili le attenuanti di cui all'art. 21,4 r.g. stante l'assenza di precedenti, circostanze da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante, ex art. 21,5a r.g.;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo commina al tesserato Maurizio Santucci la sanzione della squalifica per due giornate, ai sensi degli artt. 35,1c, 36, 21,5 e 21,4 r.g..

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 13 marzo 2024

Il Presidente

Avv. Pasquale Raganati